

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 028/15
D.D. 24.08.2015

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Talmassons.
Variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 22 del 23 giugno 2015.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

Premesse amministrative e procedurali

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 25 settembre 2014 l'Amministrazione comunale di Talmassons ha adottato la Variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale (PRGC).

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 291 del 20 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., ha disposto di esprimere riserve vincolanti in ordine alla Variante n. 28 al PRGC del Comune di Talmassons facendo propri il parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 05/15 del 16 febbraio 2015, nonché il rilievo contenuto nel parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia.

Con nota prot. 4830 del 25 febbraio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 bis, co. 12, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la suddetta deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al Comune di Talmassons, unitamente al rilievo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia (nota prot. n. 12042 del 28 novembre 2014).

Il Comune di Talmassons, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23 giugno 2015, ha approvato la Variante n. 28 al PRGC, introducendovi le modifiche conseguenti alle riserve avanzate dalla Giunta regionale nonché all'accoglimento di alcune osservazioni ed opposizioni presentate.

Fanno parte integrante e costituiscono la Variante in esame i seguenti elaborati scritti e grafici come approvati dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2015:

- Relazione;

- Norme di Attuazione;
- Modifiche;
- Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità;
- Strategia di Piano – in scala 1:12500;
- Zonizzazione – Generale nord in scala 1:5000;
- Zonizzazione – Generale sud in scala 1:5000;
- Zonizzazione – Flambro - Talmassons in scala 1:2000;
- Zonizzazione – Flumignano - Sant'Andrat in scala 1:2000;
- V.A.S. – Verifica di Assoggettabilità;
- Verifica della significatività di incidenza su SIC/ZSC;
- Relazione Geologica;
- Pronuncia su riserve regionali, su parere di soprintendenza, su osservazioni e opposizioni, su verifica di significatività di incidenza su SIC/ZSC.

Relativamente alla procedura di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Giunta comunale (quale Autorità competente) con propria deliberazione n. 83 del 21 maggio 2015 ha stabilito che la Variante n. 28 non debba essere assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In relazione alla verifica della significatività di incidenza di cui al DPR 357/1997, si evidenzia che il Servizio valutazioni ambientali della Regione, con decreto n. 277 del 25 febbraio 2015, ha espresso il parere di competenza, non assoggettando la Variante n. 28 alla procedura di Valutazione di incidenza con la seguente prescrizione:

“L'art. 16 c. 16 delle NTA relativo ai vincoli che si applicano ai siti Natura 2000 dovrà essere integrato riportando nel terzo periodo che sono soggetti a valutazione di cui al DPR 357/1997 e alle vigenti disposizioni regionali in materia anche i Prp e i Piani in generale.”.

Tale prescrizione è stata opportunamente recepita dal Comune in sede di approvazione della Variante in esame.

La deliberazione consiliare n. 22/2015 e gli atti tecnici approvati sono pervenuti al Servizio pianificazione territoriale, in forma completa, il 3 luglio 2015.

Con nota prot. 20088 del 20 luglio 2015 è stato comunicato al Comune di Talmassons l'avvio del procedimento.

Verifica superamento riserve

Di seguito si riporta il contenuto delle riserve vincolanti, si espone la pronuncia comunale e si verifica il superamento delle medesime riserve.

Contenuto Riserva 1

“Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia ha reso, ai sensi della L.R. n. 27/1988, il parere favorevole n. 27/2014 del 8 maggio 2014 di compatibilità fra le previsioni della Variante n. 28 e le condizioni idrogeologiche del territorio, “fermo restando le prescrizioni previste nella suddetta relazione geologica che si intendono qui integralmente riportate. Si prescrive inoltre che:

- *le aree indicate nella citata relazione geologica come allagabili con lama d'acqua compresa fra 1 m e 2 m devono considerarsi non edificabili;*
- *ogni eventuale intervento edificatorio dovrà essere preceduto da opportune indagini geognostiche per una puntuale caratterizzazione geotecnica dei terreni e corretta scelta fondazionale;*
- *la progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.”*

Si evidenzia come le prescrizioni espresse dal parere del Servizio geologico non sono state recepite nelle Norme di attuazione della Variante (art. 16); risultano infatti recepite solo le disposizioni della relazione geologica, cui per altro il parere geologico fa specifico rimando.

*Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 1**) affinché il Comune provveda a recepire compiutamente quanto disposto dal suddetto parere integrando opportunamente le Norme di Attuazione del PRGC.”*

Pronuncia comunale

“Le norme di attuazione vanno integrate con le previsioni specifiche del parere geologico 27/2014.”

Verifica

L'Amministrazione comunale, come richiesto, ha provveduto ad integrare le norme di attuazione con le

prescrizioni di cui al parere del Servizio geologico n. 27/2014 del 8 maggio 2014.
Ne consegue che la riserva n. 1 può ritenersi superata.

Contenuto Riserva 2

"L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – Dipartimento di prevenzione, ha espresso, con nota prot. n. 43678 di data 25 giugno 2014, un parere ai sensi dell'art. 230 del R.D. 1265/34 "Testo unico delle leggi sanitarie", in cui formula delle osservazioni relativamente alle modifiche proposte dalla Variante. Si rileva tuttavia che il Comune non ha chiarito se, e nel caso come, intende far proprie dette osservazioni negli elaborati di Variante, posto che da un primo esame le stesse non sembrano esser state recepite. Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 2**) affinché il Comune dia conto di quanto espresso dal suddetto parere ed espliciti puntualmente come intende ottemperare alle osservazioni ivi riportate."

Pronuncia comunale

"In ordine ai punti del parere dell'Azienda per i servizi sanitari 4 (Medio Friuli) protocollo n. 43678 d. 25 6 2014:

- a) per zonizzazione e consumo di suolo: il parere non evidenzia criticità;
- b) per zone industriali:
la variante non propone zone industriali nuove o ampliamento significativo di zone industriali esistenti verso zone residenziali, se non una, a Flumignano, alla distanza di più di 150 metri.
Gli ampliamenti di zone residenziali presso zone industriali (o artigianali) sono in genere a distanza di sicurezza.
Per la trasformazione di parte di due piccole zone industriali (artigianali) in zona B (modifiche 51 e 60) saranno compiute specifiche valutazioni e adottate specifiche misure mediante la pronuncia sulla riserva 6.
Le distanze di industrie insalubri da zone residenziali sono già previste dal PRGC vigente.
Per industrie particolarmente impattanti l'ASS (AAS) può fare valere le proprie prerogative, e valgono comunque norme di settore ambientale.
Per industrie di seconda classe a basso impatto ambientale può valere la deroga ammessa dalla variante 28 previo parere dell'ASS (AAS), anche questo previsto dalla variante 28.
Le abitazioni in zone D sono specificate essere una (sola) per ogni unità funzionale, di custodia, e limitate in termini di superficie;
- c) per insediamenti zootecnici:
le previsioni sono rapportate alla legge regionale 13/2000, articolo 6, comma 26 bis, secondo cui sono (...) consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l'estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività.
Il PRGC prevede comunque distanze cautelative da zone residenziali anche di allevamenti zootecnici di consistenza inferiore a 50 UBA.
La distanza tra concimaie e abitazioni non inferiore a 25 metri è prevista dalla legge, e opera direttamente. A livello locale il recepimento di questa distanza attiene più propriamente al regolamento edilizio.
Si conferma che le distanze di PRGC valgono per tutti gli allevamenti zootecnici, indipendentemente dalla circostanza che siano riportati o no nella cartografia;
- d) per inquinamento acustico:
il Comune è già dotato di piano di classificazione acustica.
La variante 28 fa salva l'applicazione di leggi, regolamenti e piani di settore (norme di attuazione, articolo 1, comma 7).
Quindi per limiti di emissione, di immissione o valori limite di qualità vale il piano di settore dell'acustica.
Peraltro le pur scarse previsioni del PRGC in ordine a rumore sono del PRGC vigente, non della variante 28.
Quanto a nuove zone residenziali, va segnalato che tra le varie previsioni vi sono alcune minime nuove zone B ricadenti in aree classificate dal piano comunale di classificazione acustica di classe IV che è compatibile.
In generale le modifiche risultano comunque compatibili con la zonizzazione acustica, come da dichiarazione redattore del piano di settore (vedasi allegato A);
- e) inquinamento elettromagnetico:
nel comune di Talmassons esistono due soli elettrodotti di alta tensione, passanti a nord della strada regionale 252 (di Palmanova, o Napoleonica), molto distanti da zone residenziali.
Rispetto alle linee di media tensione:
1) valgono comunque le distanze e le procedure previste dalle leggi e regolamenti di settore (vedansi norme di attuazione, articolo 1, comma 7);
2) il PRGC richiama il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 7 2003, citato nel parere dell'ASS;
- f) traffico veicolare:
gli effetti sul traffico indotti dalle previsioni per zone residenziali sono complessivamente irrilevanti ai fini della

salute pubblica, trattandosi di un incremento complessivo di circa ettari 2,2.

In ordine a zone commerciali e industriali vi è invece complessivamente una riduzione significativa, circostanza che porta a una riduzione significativa anche del traffico potenziale.

Il tema dell'inquinamento da traffico veicolare può essere più opportunamente approfondito con uno studio specifico relativo a tutte le zone per insediamenti, e non solo a quelle oggetto della variante 28, che per la popolazione in generale è minimamente incidente;

g) monitoraggio:

come per il traffico veicolare, un piano di monitoraggio per vari elementi incidenti sullo stato dell'ambiente e della salute umana può essere più opportunamente formato con uno studio generale, esteso a tutto il territorio comunale, anzi, a comuni contermini, come auspicato dalla stessa ASS.

La variante 28 è infatti una variante di revisione puntuale, che ha per oggetto, specifiche e generalmente piccole aree.

In ordine ad alcuni temi può comunque evidenziarsi che:

1) il consumo di suolo può sostanzialmente dirsi diminuito: a fronte di un incremento di zone residenziali di circa ettari 2,2, vi sono una riduzione di zone industriali / artigianali di ettari 6,7, una riduzione di zone commerciali di ettari 2,5 e una riduzione di zone per servizi e attrezzature collettive di ettari 6,2;

2) i volumi di traffico giornaliero potenziale rispetto al PRGC vigente diminuiscono corrispondentemente alla riduzione di zone per insediamenti, specie industriali / artigianali e commerciali;

3) la variante 28 prevede una consistente estensione di piste o percorsi ciclabili.

Per zone B a distanza da allevamenti zootecnici vale l'istruttoria della riserva 5.

In conclusione le previsioni della variante 28 sono ritenute soddisfare le considerazioni espresse dall'ASS.

Le previsioni di variante adottata sono confermate."

Verifica

L'Amministrazione comunale ha dato conto di quanto indicato dal suddetto parere ritenendo, ad ogni modo, che la Variante n. 28 già soddisfa le considerazioni espresse dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli.

Pertanto la riserva n. 2 può ritenersi superata.

Contenuto Riserva 3a

"Relativamente alla componente strategico strutturale, la Variante va a produrre un nuovo elaborato strutturale "Strategia di Piano" e un nuovo fascicolo "Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità."

I contenuti di detti elaborati si rifanno nel complesso a quanto indicato nella vigente rappresentazione strutturale; la "Strategia di Piano" viene integrata con alcuni contenuti (riportando i SIC, il Biotopo, le zone di interesse archeologico, il verde privato, etc.) e vengono rappresentati i principali elementi strutturali in modo più puntuale e specifico e ad una scala più dettagliata rispetto alle vigenti previsioni. Conseguentemente vengono ridefiniti obiettivi, strategie e limiti di flessibilità al fine di rapportarli alla nuova rappresentazione delle Strategie di Piano.

Va innanzitutto ricordata l'importanza che riveste la rappresentazione strutturale del Piano, poiché il quadro di riferimento costituito dagli obiettivi e dalle strategie va a delimitare anche il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione (esame delle osservazioni-opposizioni), sia infine di quella attuativa.

Risulta pertanto necessario definire puntualmente il "dominio" degli obiettivi e delle strategie, al fine di poter prefigurare il contenuto delle variazioni di PRGC che ne travalicano i limiti e che pertanto presuppongono o la riformulazione delle direttive politico-programmatiche con la conseguente riadozione del Piano, ovvero la sua rielaborazione. In altri termini, vanno prefissati le procedure ed i margini entro cui i contenuti progettuali di un nuovo strumento urbanistico possono essere modificati senza incidere sulla struttura generale, sull'impostazione complessiva e sulla "filosofia" del Piano.

In tal senso, dal combinato disposto della lett. a), co. 3, art. 63 bis della L.R. n. 5/2007 e del punto 1, lett. b), 7° comma dello stesso articolo, è possibile delineare due livelli di flessibilità: strutturale ed operativa che fan riferimento a due fasi procedurali: rispettivamente procedura ordinaria o procedura semplificata cioè a mezzo di varianti cosiddette "non sostanziali".

Mentre la flessibilità di tipo "operativo" si riferisce all'incremento delle aree destinate alle funzioni previste nell'assetto azzonativo non superiore al 20%, la flessibilità strutturale riguarda nello specifico quelle indicazioni, riportate soltanto nel piano struttura, di nuove previsioni infrastrutturali ed insediative (anche con incrementi superiori al 20% delle funzioni previste nel piano operativo), ovvero di possibili "campi spaziali" in cui localizzare le future direttrici di sviluppo, purché motivate e soprattutto verificate nel contesto del piano struttura medesimo.

Queste debbono anche risultare compatibili con il quadro generale degli obiettivi e delle strategie dello strumento urbanistico, e vanno comunque trasferite nel piano operativo con la procedura ordinaria. Lo strumento del piano struttura dovrebbe pertanto delineare e graduare l'approccio progettuale da mettere a punto per sostenere e garantire il trasferimento delle previsioni insediative ed infrastrutturali suddette nel piano operativo

(temporalizzazione delle scelte progettuali), nonché le azioni da precedere per assicurare la giusta coerenza nel piano operativo.

Giova altresì ricordare che il piano struttura, essendo una prefigurazione di assetti futuri dello sviluppo territoriale comunale attuabili anche nel medio o lungo periodo, può correttamente contenere previsioni insediative o infrastrutturali non immediatamente operative. Queste indicazioni progettuali devono comunque armonizzarsi con le indicazioni del quadro di riferimento sovraordinato, con le previsioni del piano operativo, nel senso che il piano struttura non può essere considerato un "contenitore" di previsioni slegate da valutazioni di necessità, compatibilità e sostenibilità in relazione alle potenzialità del contesto.

Detto ciò, al fine di garantire la necessaria rispondenza degli elaborati "Strategia di Piano" e "Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità." con i contenuti delineati dall'art. 63 bis della L.R. 5/2007 relativamente alla rappresentazione strutturale, si evidenzia quanto segue:

- Innanzitutto al fine di garantire la suddetta corrispondenza, risulta necessario definire specifici obiettivi e strategie (eventualmente anche flessibilità) relativamente a tutti gli elementi strutturali così come definiti nell'elaborato "Strategia di Piano" (ad esempio non risultano esplicitati gli obiettivi e strategie relativi al "Bosco esistente", alla "Palude o torbiera esistente", all'"Area sportiva - ricreativa", al "Parco comunale e intercomunale", etc.).
- Tra gli elementi strutturali di Piano, l'Amministrazione comunale ha individuato degli ambiti definendoli "Insediamento preliminarmente residenziale prevedibile" in cui indirizzare le future espansioni residenziali; tali ambiti, non essendo giustificati da un reale fabbisogno abitativo aggiuntivo rispetto a quello previsto dal PRGC, non possono che rappresentare una sorta di "direttiva di espansione" o di "ambito di determinazione" in cui il Comune potrà, qualora ne ricorreranno le condizioni, indirizzare di volta in volta lo sviluppo residenziale.

Pur rappresentando solo una direttrice di espansione senza alcun riferimento nella rappresentazione operativa di Piano (zonizzazione), gli ambiti individuati devono comunque garantire una sorta di "fattibilità di attuazione" del futuro ipotetico insediamento, soprattutto in termini di accessibilità alla viabilità pubblica; si ritiene quindi necessario, al fine di giustificare la loro definizione anche solo nella rappresentazione strutturale di Piano, dimostrare specificatamente la suddetta fattibilità realizzativa.

Il Comune dovrà inoltre definire negli "Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità." i criteri per il trasferimento dei suddetti ambiti nella rappresentazione operativa di PRGC; tali criteri, oltre a richiedere un ulteriore fabbisogno abitativo rispetto a quello attualmente previsto e un elevato livello di saturazione delle attuali zone residenziali, potrebbero anche definire una sorta di priorità di attuazione tra i vari ambiti così individuati dall'elaborato "Strategia di Piano".

- In relazione agli "insediamenti industriali o artigianali prevedibili" non si ritiene necessario dimostrare, come per gli insediamenti residenziali di cui al punto precedente, la pre-fattibilità degli ambiti individuati, in quanto già garantita dal collegamento alla viabilità esistente (posto altresì che nella vigente zonizzazione di PRGC alcune aree avevano già destinazione produttiva e, con la presente Variante, vengono trasformate in zona agricola); risulta invece indispensabile definire negli "Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità." i criteri per il trasferimento dei suddetti ambiti nella rappresentazione operativa di PRGC (elevato livello di attuazione e saturazione delle attuali zone produttive e dimostrazione del fabbisogno insediativo a carattere produttivo non altrimenti soddisfacibile).
- Si ritiene necessario, al fine di porre in coerenza la rappresentazione strutturale con le modifiche apportate in zonizzazione, introdurre nell'elaborato "Strategia di Piano" l'indicazione della rotatoria oggetto della modifica indicata con i numeri 63 e 64 dalla presente Variante.
- Infine si evidenzia che, pur individuando il "Parco comunale e intercomunale" tra gli elementi strutturali di Piano, lo stesso non trova alcun riferimento nella rappresentazione operativa di PRGC; conseguentemente risulta essenziale porre in coerenza quanto riportato in zonizzazione con le indicazioni strutturali.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 3a**) affinché il Comune dia conto delle osservazioni sopra indicate e provveda ad apportare le necessarie modifiche."

Pronuncia comunale

"3a.a) BOSCO ESISTENTE, PALUDE O TORBIERA ESISTENTE E ALTRO.

Gli elementi come bosco esistente e palude o torbiera esistente, e anche parco comunale e intercomunale, possono essere assunti ricompresi nella definizione dell'obiettivo di salvaguardia e valorizzazione del territorio, particolarmente per beni culturali, paesaggistici e naturalistici (obiettivi, strategie, limiti di flessibilità, 17.1).

Una esplicitazione puntuale è opportuna nelle strategie (17.2).

Nei limiti di flessibilità sono già presenti per bosco esistente e per palude o torbiera esistente previsioni specifiche.

Per parco comunale o intercomunale valgono l'istruttoria e la pronuncia sulla riserva 3a.e.

L'area sportiva e ricreativa, già prevista graficamente in area di preminente interesse agricolo e area di interesse agricolo, può essere assunta ricompresa nella definizione già prevista dell'obiettivo di promozione economica e sociale compatibile con la funzione agricola produttiva e il paesaggio (obiettivi, strategie, limiti di flessibilità, 6.1.3).

Allo stesso modo la stessa area può essere assunta ricompresa nella strategia di ammissione di attrezzature sportive-

ricreative.

Nel complesso le previsioni possono comunque essere perfezionate.

3a.b) INSEDIAMENTI PREMINENTEMENTE RESIDENZIALI PREVEDIBILI.

Le indicazioni di insediamenti preminente residenziali prevedibili nella carta di strategia di piano sono effettivamente delle direttrici di espansione, o ambiti di determinazione, su cui indirizzare, qualora ne ricorrano le condizioni, l'espansione residenziale.

In ordine all'accessibilità vi sono quattro categorie di situazioni:

- a) accessibilità diretta possibile da viabilità adeguata al passaggio di due auto in direzioni opposte;
- b) accessibilità diretta possibile da viabilità da adeguare;
- c) accessibilità da viabilità da realizzare o completare;
- d) passaggio su area già prevista edificabile già classificata zona B.

Il caso di cui alla lettera a) ricorre:

- 1) a Flambro, via Spinucci, lato nord, parte est;
- 2) a Talmassons capoluogo, via San Giovanni, lato est;
- 3) a Talmassons capoluogo, via Cadorna, lato ovest;
- 4) a Flumignano, vicolo delle Rose, lato ovest;
- 5) a Flumignano, via Milazzo, lato sud;
- 6) a Flumignano, via Cavour, lato nord.

Il caso di cui alla lettera b) ricorre:

- 1) a Flambro, via Semide, lati ovest e est;
- 2) a Sant'Andrat, via Paravan, lato est.

Il caso di cui alla lettera c) ricorre:

- 1) a Flambro, via Simonutti, lato nord;
- 2) a Talmassons, via Dante, lato ovest.

Il caso di cui alla lettera d) ricorre:

- 1) a Talmassons capoluogo, via Cadorna, lato est;
- 2) a Talmassons capoluogo, via Umberto I, lato nord;
- 3) a Talmassons capoluogo, via Aquileia, lato sud.

Stante la riserva regionale, possono essere mantenute le sue previsioni aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b).

Le previsioni aventi le caratteristiche di cui alle lettere c) e d) possono essere soppresse in questa sede, e riprese all'occorrenza in futuro.

Per ognuna delle aree interessate dalla previsione della strategia di piano mantenuta Insedimento preminentemente residenziale prevedibile viene allegata una fotografia della viabilità di accesso (vedasi allegato B).

Per il trasferimento (la previsione) nella zonizzazione di zone di espansione (zone C) possono essere inseriti nei limiti di flessibilità specifici criteri.

Nella carta di STRATEGIA DI PIANO sono soppresse. le indicazioni di insediamento preminentemente ,residenziale prevedibile:

- a) a Flambro, via Simonutti, lato nord;
- b) a Talmassons, via Dante, lato ovest;
- c) a Talmassons capoluogo, via Cadorna, lato est;
- d) a Talmassons capoluogo, via Umberto I, lato est;
- e) a Talmassons capoluogo, via Aquileia, lato sud.

Negli OBIETTIVI, STRATEGIE, LIMITI DI FLESSIBILITÀ, capitolo 2, paragrafo 2.3, comma 2, dopo il periodo 1° è inserito il seguente:

«La previsione nella zonizzazione di nuove zone C- corrispondenti a Insedimento preminentemente residenziale prevedibile della Strategia di piano è ammessa a condizione che:

- a) sia evidenziato un fabbisogno abitativo per il decennio successivo superiore alla differenza tra capacità indicativa teorica già calcolata e abitanti residenti;
- b) la superficie dei lotti edificati o incorso di edificazione di zona C esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona C esistente totali.».

3a.c) INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI PREVEDIBILI.

I criteri per il trasferimento di insediamenti industriali o artigianali prevedibili dalla strategia di piano nella zonizzazione possono essere previsti.

Negli OBIETTIVI, STRATEGIE, LIMITI DI FLESSIBILITÀ, capitolo 3, paragrafo 3.3, comma 1, dopo il periodo 10 è inserito il seguente:

«La previsione nella zonizzazione di nuove zone D2 corrispondenti a Insedimento industriale prevedibile è ammessa a condizione che:

a) sia evidenziato un fabbisogno abitativo mediante domande di insediamento adeguatamente documentate; ,
 b) la superficie dei lotti occupati o in corso di occupazione di zona D2 esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona D2 esistente totali.».

3a.d) ROTATORIA.

L'indicazione di rotatoria nella carta di strategia di piano può essere inserita.

3a.e) PARCO COMUNALE E INTERCOMUNALE.

Il parco comunale e intercomunale di cui alla legge regionale 42/1996, articolo 6, a Talmassons è solo una possibilità, prevista dalle norme di attuazione, articolo 9, sezione B), punto B7), comma 2.

Il parco non è al momento esistente, e la previsione di Strategia di piano lo indica nel comune di Rivignano, ricomprendendo nel comune di Talmassons una sola minima porzione, presso la roggia Cusana.

La ricomprensione di una minima porzione nel territorio comunale di Talmassons è dovuta ad approssimazioni cartografiche.

La linea corrispondente, che non ha riscontro nella zonizzazione, può essere corretta.”

Verifica

Il Comune, relativamente alle parti di riserva identificate dalla stessa Amministrazione comunale con le lettere **3a.a)**, **3a.d)** e **3a.e)**, ha recepito quanto indicato dalla riserva regionale ed ha provveduto in fase di approvazione a modificare gli elaborati di Variante. Conseguentemente le suddette parti della riserva possono ritenersi superate.

Relativamente alla parte di riserva identificata con la lettera **3a.b)**, il Comune ha provveduto a verificare, in termini di accessibilità alla viabilità pubblica, la “fattibilità di attuazione” dei futuri ipotetici insediamenti, stralciando opportunamente quelle previsioni che non garantivano tale fattibilità. In relazione alla definizione, negli “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità”, di criteri per il trasferimento degli ambiti di “Insediamento preliminarmente residenziale prevedibile” nella rappresentazione operativa di PRGC si evidenzia quanto segue.

L'Amministrazione comunale ha condizionato il suddetto trasferimento alla verifica delle seguenti condizioni:

- Sia evidenziato un fabbisogno abitativo per il decennio successivo superiore alla differenza tra capacità indicativa teorica già calcolata e abitanti residenti;
- La superficie dei lotti edificati o in corso di edificazione di zona C esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona C esistente totali.

Va innanzitutto ribadito che le previsioni suddette fanno riferimento, come peraltro confermato anche dal Comune, alla flessibilità strutturale, e non alla flessibilità operativa, riguardando nello specifico quelle indicazioni, riportate soltanto nel piano struttura, di nuove previsioni infrastrutturali ed insediative, ovvero di possibili “campi spaziali” in cui localizzare le future direttrici di sviluppo, purché motivate e soprattutto verificate nel contesto del piano struttura medesimo.

Si evidenzia altresì che tali previsioni possono essere oggetto di trasferimento in zonizzazione solo attraverso una Variante cosiddetta ordinaria (art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.) in quanto esorbitano i limiti di flessibilità stabiliti dal Piano.

Pertanto i criteri proposti devono far riferimento alle strategie di Piano e non ai limiti di flessibilità delle singole zone omogenee e conseguentemente si ritiene necessario trasferire gli stessi dal capitolo 2.3 “Limiti di Flessibilità” al capitolo 2.2 “Strategie”.

Detto ciò va comunque evidenziato che le suddette trasformazioni sono subordinate alla verifica di un ulteriore fabbisogno abitativo rispetto a quello attualmente previsto dal vigente PRGC (in quanto dimensionato per un arco temporale di 10 anni) tale da richiedere necessariamente l'individuazione di nuove aree insediative.

La condizione prevista dal Comune di accertare un “fabbisogno abitativo per il decennio successivo superiore alla differenza tra capacità indicativa teorica già calcolata e abitanti residenti” non rispecchia quanto sopra evidenziato; infatti non viene fatto alcun riferimento all'attuale fabbisogno così come dimensionato dal vigente PRGC e conseguentemente alla dimostrazione di un ulteriore fabbisogno rispetto a quest'ultimo.

Inoltre non si ritiene congruo rapportare l'ulteriore futuro fabbisogno alla “differenza tra capacità indicativa teorica già calcolata e abitanti residenti”, in quanto la capacità insediativa teorica già calcolata fa riferimento al vigente Piano dimensionato con l'attuale fabbisogno. Ne consegue che la Variante che opererà il suddetto trasferimento dovrà verificare la congruità tra l'ulteriore fabbisogno, e la capacità insediativa teorica calcolata a seguito delle modifiche introdotte (previsione di nuove zone C).

Si ritiene quindi necessario sostituire il periodo “Sia evidenziato un fabbisogno abitativo per il decennio successivo superiore alla differenza tra capacità indicativa teorica già calcolata e abitanti residenti;” con il seguente:

“Sia verificato e opportunamente dimostrato un effettivo fabbisogno abitativo ulteriore rispetto a quello già previsto dal vigente PRGC;”.

Pertanto, nel fascicolo “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità”, va stralciato l'ultimo periodo del comma 2 del capitolo 2.3 “La previsione nella zonizzazione di nuove zone C superficie dei lotti di zona C esistente totali.” e va introdotto al capitolo 2.2 il seguente comma:

“9. La previsione nella zonizzazione di nuove zone C corrispondenti a Insedimento preminentemente residenziale prevedibile della Strategia di piano è ammessa a condizione che:

- a. Sia verificato e opportunamente dimostrato un effettivo fabbisogno abitativo ulteriore rispetto a quello già previsto dal vigente PRGC;
- b. La superficie dei lotti edificati o in corso di edificazione di zona C esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona C esistente totali.”.

Relativamente alla parte di riserva identificata con la lettera **3a.c)**, l'Amministrazione comunale ha condizionato il trasferimento in zonizzazione delle previsioni di Piano struttura relative agli “Insedimenti industriali o artigianali prevedibili” alla verifica delle seguenti condizioni:

- “Sia evidenziato un fabbisogno abitativo mediante domande di insediamento opportunamente documentate;
- La superficie dei lotti occupati o in corso di occupazione di zona D2 esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona D2 esistente totali.”.

Riproponendo le considerazioni di cui alla lettera 3a.b), si ritiene che i criteri proposti debbano far riferimento alle strategie di Piano e non ai limiti di flessibilità delle singole zone omogenee e conseguentemente risulta necessario trasferire gli stessi dal capitolo 3.3 “Limiti di Flessibilità” al capitolo 3.2 “Strategie”.

Si ritiene altresì necessario, proprio in funzione della valenza produttiva delle zone D2 cui si fa riferimento, sostituire la dicitura “fabbisogno abitativo” con “fabbisogno insediativo a carattere produttivo non altrimenti soddisfacibile”.

Pertanto, nel fascicolo “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità”, va stralciato l'ultimo periodo del comma 1 del capitolo 3.3 “La previsione nella zonizzazione di nuove zone D2superficie dei lotti di zona D2 esistente totali.” e va introdotto al capitolo 3.2 il seguente comma:

“5. La previsione nella zonizzazione di nuove zone D2 corrispondenti a Insedimento industriale prevedibile è ammessa a condizione che:

- a. Sia evidenziato un fabbisogno insediativo a carattere produttivo non altrimenti soddisfacibile mediante domande di insediamento opportunamente documentate;
- b. La superficie dei lotti occupati o in corso di occupazione di zona D2 esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona D2 esistente totali.”

Ne consegue che la riserva n. 3a può ritenersi superata con l'introduzione nell'elaborato “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità”, delle modifiche sopra indicate.

Contenuto Riserva 3b

“Esaminato inoltre puntualmente l'elaborato “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità.” si rileva, altresì, che:

- Al paragrafo “12 - viabilità extraurbana di primo livello”, obiettivi e strategie devono essere modificati e/o integrati inserendo solamente le previsioni esplicitamente desunte dal “Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica” entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 1 del 4 gennaio 2012 del decreto del Presidente della Regione n. 300/Pres. di data 16 dicembre 2011 (posto che trattasi di viabilità di interesse regionale).
- Il paragrafo “12 - viabilità extraurbana di primo livello”, punto 3 Limiti di flessibilità, comma 1 deve essere integrato, subordinando le modifiche ed integrazioni della viabilità extraurbana di primo livello, al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture.
- Ai paragrafi 12, 13, 14, 15 e 16, punto 3 Limiti di flessibilità, l'ultimo comma “Le zone diverse interessate possono essere modificate conseguentemente, indipendentemente dai limiti di flessibilità loro specifici”, deve essere riformulato, prevedendo la possibilità di modifica indipendentemente dal limite di flessibilità, solamente in riduzione e non in aumento.
- Al paragrafo “14 - Viabilità di quartiere” stralciare i capitoli obiettivi e strategie, in quanto tale viabilità non risulta individuata come elemento strutturale nell'elaborato “Strategia di Piano”.
- Il paragrafo “19 – Correzioni Aggiornamenti”, punto 3 Limiti di flessibilità, comma 2 “I riferimenti e le previsioni costituenti recepimento di atti esterni al piano regolatore generale comunale sono modificabili conseguentemente alla modifica degli atti esterni.” deve essere integrato precisando che tale possibilità di modifica, attraverso procedura semplificata, può esser attuata solo se previsto espressamente negli atti esterni o da specifica normativa.
- Al paragrafo “20 – Varie”, risulta necessario stralciare il comma 4 “Gli elementi rappresentati nella Strategia di piano sono i principali. Obiettivi, Strategie e Limiti di flessibilità valgono anche per i secondari ivi non rappresentati o non distinti dai principali.” o circoscrivere il concetto ai soli Limiti di flessibilità, in quanto Obiettivi e Strategie devono opportunamente riferirsi ad elementi strutturali così come rappresentati nell'elaborato “Strategia di Piano”.

- Al paragrafo “20 – Varie”, risulta necessario stralciare il comma 5 “Obiettivi, Strategie e Limiti di flessibilità e Strategia di Piano sono modificabili con la procedura comportante esame regionale” in quanto l’iter di approvazione delle Varianti e la suddivisione tra procedura cosiddetta semplificata e procedura ordinaria è già opportunamente disciplinato dalla normativa regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 3b**) affinché il Comune provveda a modificare gli “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità.” recependo quanto riportato nelle suddette osservazioni.”

Pronuncia comunale

“3b.a) VIABILITÀ EXTRAURBANA DI PRIMO LIVELLO - OBIETTIVI E STRATEGIE.

Il testo di obiettivi, strategie, limiti di flessibilità può essere modificato e integrato, con alcune precisazioni.

Il piano regionale delle infrastrutture (PRITMML) è dotato tra l’altro di una relazione illustrativa e di un repertorio di obiettivi / azioni (tavola 2).

Il testo di obiettivi e strategie del PRGC variante 28 riprende e sintetizza indicazioni comunque presenti nella relazione illustrativa e nel repertorio di obiettivi / azioni, e anche nelle norme di attuazione e del PRITMML.

Per esempio:

a) obiettivi:

1) miglioramento di collegamenti regionali: PRITMML, relazione illustrativa, pagine 10, 25; PRITMML, norme di attuazione, articolo 3, comma 1, p);

2) riduzione dell’incidentalità: PRITMML, relazione illustrativa, pagine 9, 43; PRITMML, norme di attuazione, articolo 2, comma 2, f) e articolo 7, comma 1, a); repertorio obiettivi / azioni, obiettivi generali;

b) strategie:

1) ristrutturazione della strada regionale 252 (di Palmanova o Napoleonica): PRITMML, tavola 3 (tavola di assetto delle reti);

2) riqualificazione della strada provinciale 95 (di Madrisio): PRITMML, relazione illustrativa, pagine 25, 41, 43; repertorio obiettivi / azioni, obiettivi generali;

3) messa in sicurezza delle intersezioni principali: come riduzione dell’incidentalità di cui al punto 1.2).

Di fatto è con la messa in sicurezza delle intersezioni principali che si è realizzato o si va realizzando prioritariamente l’obiettivo.

L’ammissibilità di opere transitorie nelle more della realizzazione di opere definitive è previsione che va sempre nella direzione della messa in sicurezza.

Tuttavia la previsione riferita a questa ultima possibilità, facente parte del piano operativo, e attinenti alla gestione, può essere soppressa nelle strategie.

3b.b) VIABILITÀ EXTRAURBANA DI PRIMO LIVELLO – PARERE VINCOLANTE.

Il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture è già obbligatorio in forza della legge regionale 26/2012, articolo 166, comma 1, lettera a).

Comunque il vincolo può essere richiamato nel PRGC

3b.c) CLASSIFICAZIONE DI ZONE DIVERSE.

Una modifica come spostamento o soppressione di viabilità comporta necessariamente che l’area che non è più prevista viabilità debba essere riclassificata con qualche tipo di zona.

Una forma di salvaguardia può essere ragionevole rispetto alla viabilità extraurbana di primo livello.

Per le altre strade, che passano anche per i centri abitati, è ritenuto ragionevole che l’area che non è più prevista viabilità possa essere riclassificata anche come le zone contigue.

Tuttavia, visto che per tutte le zone vi sono dei limiti di flessibilità, la previsione più che modificata può essere soppressa.

Per le modifiche di zone varranno così i limiti di flessibilità già previsti per le singole zone

3b.d) VIABILITÀ DI QUARTIERE.

Gli obiettivi e strategie non devono necessariamente tutti trovare corrispondenza nel grafico di strategia di piano.

Nel caso di viabilità, per esempio, nel piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), nell’elaborato Repertorio obiettivi / azioni (tavola 2) vi sono dei blocchi di indicazioni raggruppate sotto la voce Azioni non rappresentate graficamente.

Nondimeno i paragrafi di obiettivi e strategie non aventi riscontro diretto nella carta di strategia di piano possono essere soppressi.

3b.e) CORREZIONI E AGGIORNAMENTI.

La precisazione che i riferimenti e le previsioni costituenti recepimento di atti esterni al piano regolatore generale comunale sono modificabili conseguentemente alla modifica degli atti esterni solo se previsto espressamente negli atti esterni o da specifica normativa può essere inserita.

3b.f) ELEMENTI RAPPRESENTATI

La carta di strategia di piano come prevista dalla legge è la rappresentazione schematica che risulti dalla sintesi degli

elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni di piano (legge regionale 5/2007, articolo 63 bis, comma 7, lettera a, punto 2).

Rappresentazione schematica e elementi strutturali, redatti peraltro a piccola scala per rappresentare anche il territorio e le relazioni con lo stato e le previsioni dei comuni circostanti, comportano la individuazione grafica necessaria o opportuna dei soli elementi principali.

Diversamente la carta della strategia di piano rischierebbe di diventare quasi una duplicazione della zonizzazione, in formato più piccolo.

Nello stesso tempo è necessario, se non opportuno, che resti il principio che gli obiettivi e strategie valgono per tutte le previsioni di piano regolatore generale comunale, e non solo per quelle strutturali.

Per esempio: se uno degli obiettivi del piano per le aree di interesse agricolo è anche la promozione economica e sociale compatibile con la funzione agricola produttiva e il paesaggio, e la carta della strategia di piano individua una area sportiva - ricreativa grande, non per questo deve ignorarsi o negarsi un'area sportiva - ricreativa piccola e bene inserita nel contesto territoriale e socio economico locale, utile all'obiettivo generale.

Oppure piccole zone B isolate già previste nella zonizzazione, che non sono elementi strutturali, che non sono rappresentate nella strategia di piano, ma che comunque non per questo non devono essere soggette agli obiettivi e alle strategie.

Per coerenza con la legge il concetto di elementi principali può essere sostituito con quello di elementi strutturali, e il concetto di elementi secondari adeguati.

3b.g) ESAME REGIONALE.

Il comma 5 del capitolo 20 può essere stralciato.”

Verifica

Il Comune, relativamente alle parti di riserva identificate dalla stessa Amministrazione comunale con le lettere **3b.a), 3b.b), 3b.c), 3b.d), 3b.e)** e **3b.g)**, ha recepito quanto indicato dalla riserva regionale e ha provveduto in fase di approvazione a modificare gli elaborati di Variante. Conseguentemente le suddette parti della riserva possono ritenersi superate.

Relativamente alla parte di riserva identificata con la lettera **3b.f)**, si evidenzia innanzitutto l'importanza di definire con precisione il senso del contenuto della lett. a), co. 3, art. 63 bis, della L.R. n. 5/2007, poiché il quadro di riferimento costituito dagli obiettivi e dalle strategie va a delimitare anche il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione (esame delle osservazioni-opposizioni), sia infine di quella attuativa.

Per rispondere a questa richiesta, è pertanto necessario che nel PRGC venga, di volta in volta, definito il “dominio” degli obiettivi e delle strategie, onde poter prefigurare il contenuto delle variazioni che ne travalicano i limiti e che pertanto presuppongono o la riformulazione delle direttive politico-programmatiche con la conseguente riadozione del Piano, ovvero la sua rielaborazione.

In altri termini, vanno prefissati le procedure ed i margini entro cui i contenuti progettuali di un nuovo strumento urbanistico possono essere modificati senza incidere sulla struttura generale, sull'impostazione complessiva e sulla “filosofia” del Piano.

In quest'ottica risulta quindi basilare definire opportunamente obiettivi e strategie e gli elementi strutturali ai quali questi fanno riferimento; la proposta comunale di far valere obiettivi e strategie anche per elementi meno rilevanti non rappresentati nel fascicolo Strategia di Piano o non distinti dai principali, di fatto può render vana tale definizione e rendere aleatori i suddetti margini entro cui i contenuti progettuali di un nuovo strumento urbanistico possono essere modificati senza incidere sulla struttura generale.

Posto quindi che obiettivi e strategie devono opportunamente riferirsi ad elementi strutturali così come rappresentati nell'elaborato “Strategia di Piano” e dato atto che il Comune, come richiesto dalla riserva regionale, non ha circoscritto il concetto in esame ai soli Limiti di flessibilità e che questi ultimi fanno comunque riferimento alla rappresentazione operativa, si ritiene necessario stralciare al paragrafo “20 – Varie” del fascicolo “Obiettivi, Strategie e Limiti di flessibilità”, il comma 4 “Gli elementi rappresentati nella Strategia di piano sono gli strutturali. Obiettivi, Strategie e Limiti di flessibilità valgono anche per altri meno rilevanti ivi non rappresentati o non distinti dai principali.”.

In conclusione, al fine del superamento della presente riserva si ritiene necessario stralciare il comma sopra indicato.

Contenuto Riserva 4

“Relativamente alle zone residenziali la Variante riconosce con zona residenziale B alcune aree contigue ad altre già così classificate o localizzate nel contesto di insediamenti preminentemente residenziali esistenti; in altri casi viene ridotta la zona B trasformando le rispettive aree in zona agricola, in viabilità esistente o in verde privato. Nel complesso le modifiche alle zone omogenee residenziali hanno portato ad un valore della capacità insediativa teorica

di 4.181 abitanti, entità che supera di soli 54 unità il numero degli abitanti residenti nel Comune al 31.12.2013 (pari 4.127 abitanti).

Si evidenzia tuttavia che per alcune nuove previsioni di zona B (modifiche nn. 6, 15, 16, 20, 24, 26, 33, 36, 38, 61, 62, 74 e 97) non risulta puntualmente verificata la presenza di opere di urbanizzazione, soprattutto l'accessibilità in quanto poste in area retrostante rispetto alla viabilità, non rispecchiando quindi pienamente la definizione di zona omogenea B come desumibile in particolare dal D.P.G.R. n. 126/1995 e s.m.i.

Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 4**) affinché il Comune provveda a dimostrare esaurientemente e puntualmente l'accessibilità delle aree suddette ai principali servizi e alla rete stradale, anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 5, co. 1 e 3, del D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995 e s.m.i. "Revisione degli standard urbanistici regionali" e dall'art. 22, co. 2, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i."

Pronuncia comunale

"L'accesso alle zone B di cui alle modifiche 6, 15, 20, 24, 33, 36, 38, 61, 62 e 97 può avvenire mediante i passaggi indicati nell'allegato C).

Dagli stessi può avvenire l'allacciamento ai servizi a rete.

Le modifiche 16, 26, 74 possono essere soppresse."

Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto, attraverso opportuna documentazione (allegato C) al fascicolo "Pronuncia su riserve regionali, su parere di soprintendenza, su osservazioni e opposizioni, su verifica di significatività di incidenza su SIC/ZSC", a dimostrare l'accessibilità e l'esistenza delle opere di urbanizzazione relativamente ai nuovi lotti di zona B; laddove accessibilità e opere di urbanizzazione non possono essere garantite il Comune provvede a sopprimere le relative previsioni.

Alla luce delle suddette specificazioni, si può ritenere superata la riserva n. 4, fermo restando che resta comunque in capo al Comune la puntuale verifica dei presupposti per il rilascio di permessi di costruire così come previsti dall'art. 22, co. 2, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Contenuto Riserva 5

"Si rileva infine che molte modifiche volte alla trasformazione di aree in zone omogenee B rientrano all'interno del limite di distanze di 300 metri da allevamenti di consistenza superiore a 50 UBA per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 6, co. 26 e 26 bis, della L.R. 13/2000:

"Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto).

Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l'estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività."

L'Amministrazione comunale, al fine di verificare la possibilità di applicazione della deroga prevista dal suddetto articolo, ha predisposto gli elaborati "Allevamenti di consistenza superiore a 50 UBA" individuando gli allevamenti presenti nel territorio comunale, e le modifiche di Variante che prevedono l'estensione di zona B, rientranti all'interno del perimetro di 300 metri dagli stessi. Va rilevato tuttavia che le indicazioni di detti elaborati non risultano pienamente conformi con quanto indicato in zonizzazione relativamente alla simbologia di "Allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba".

Va altresì ricordato, come indicato nelle premesse della presente istruttoria, che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – Dipartimento di prevenzione ha espresso il parere che era stato richiesto dal Comune il 26 settembre 2014, quindi in data successiva all'adozione della presente Variante, e pertanto le indicazioni ivi riportate non potevano essere recepite negli elaborati adottati.

In detto parere si asserisce tra l'altro che "è impossibile garantire una assoluta assenza di possibili odori molesti" concedendo comunque l'opportunità all'Amministrazione comunale di stimare con maggior precisione la probabilità del verificarsi di inconvenienti mediante un'indagine olfattometrica. Inoltre ha evidenziato che nelle tavole grafiche allegata alla richiesta, non sono rappresentati precisamente tutti gli allevamenti zootecnici esistenti in Comune; oltre a ciò, non essendo interposte aree residenziali tra alcune nuove zone B e gli allevamenti zootecnici superiori a 50 UBA risulta necessario verificare la presenza di immobili abitativi esistenti, senza i quali verrebbe meno la possibilità di deroga prevista dall'art. 6, co. 26 bis, della L.R. 13/2000.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 5**) affinché il Comune riverifichi, relativamente a tutte le previsioni di nuova zona omogenea B indicate dalla Variante, il limite di distanza dagli allevamenti zootecnici superiori a 50 UBA, inserendo tutti quelli esistenti sul territorio comunale, ponendo altresì in coerenza gli elaborati "Zonizzazione" e "Allevamenti di consistenza superiore a 50 UBA".

A seguito di ciò dovrà ottenere dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" un altro parere e, solamente a seguito di un espresso accoglimento favorevole dell'istanza, potrà mantenere in sede di approvazione le modifiche previste dalla Variante volte all'individuazione di nuove zone omogenee B o all'ampliamento di quelle esistenti.

Resta infine inteso che le previsioni di zona B per le quali la distanza da allevamenti zootecnici superiori a 50 UBA non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività, dovranno necessariamente essere stralciate in quanto non rientrano nella fattispecie derogabile ai sensi dell'art. 6, co. 26 bis, della L.R. 13/2000."

Pronuncia comunale

"Per zone B a distanze da allevamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (unità di bestiame adulto) inferiori a 300 metri è stata attivata la procedura di parere dell'ASS di cui alla legge regionale 13/2000, articolo 6, comma 26 bis.

L'Azienda per i servizi sanitari (ora Azienda per l'assistenza sanitaria) ha inviato una nota (12 3 2015) che fa riferimento ad altra nota precedente (26 9 2014).

I due documenti sono assunti costituire di fatto un parere favorevole, con le seguenti precisazioni o esclusioni (vedasi allegato D):

- a) l'allevamento di Sacripanti Daniela va escluso dalle richieste di deroga, e non è rappresentato nella zonizzazione, perché dal questionario firmato dall'azienda non solo il presente, ma anche il potenziale è inferiore a 50 USA, corrispondente a 12.500 capi;
- b) l'allevamento di Olivo Ermes va escluso dalla richiesta di deroga, e non è rappresentato in zonizzazione, perché dal questionario firmato dall'azienda il presente è inferiore a 50 USA (40,07), mentre il potenziale è barrato come non dato;
- c) la modifica 76 in prossimità dell'allevamento di Deana Angelo, per la parte di estensione della zona B va stralciata, perché la distanza dall'allevamento dell'area costituente ampliamento risulta inferiore a quella minima di immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività;
- d) la modifica 78 in prossimità dell'allevamento di Deana Filippo non è propriamente estensione di zona B, ma correzione del piano regolatore generale comunale vigente per riconoscere con adattamenti al catastale quella che nel piano attuativo vigente, a cui il piano regolatore generale comunale riconosce la validità e applicabilità mediante le norme di attuazione, articolo 2, comma 1, e articolo 5, sezione E, comma 1, è già zona fabbricabile;
- e) tra la nuova zona B di cui alla modifica 51 e l'allevamento zootecnico esistente a est vi è un'abitazione che non è connessa all'allevamento zootecnico;
- f) il simbolo di allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba presso Torsa può essere inserito. L'assenza di indicazione nella variante adottata era perché in quel contesto territoriale non sono previste modifiche.

Per cautela e armonizzazione con le considerazioni dell'ASS e AAS le norme di attuazione possono essere integrate con una previsione richiedente agli attuatori una documentazione responsabilizzante, limitatamente alle aree di modifica ritenute significative per la realizzazione di nuove abitazioni.

Nello stesso tempo, per evitare possibili interferenze o contrasti, la carta di Allevamento di consistenza superiore a 50 USA, compiuta la sua funzione, può ritenersi superata."

Verifica

L'Amministrazione comunale, a seguito del primo parere di data 26 settembre 2014, ha provveduto a richiedere all'Azienda per i servizi sanitari (ora Azienda per l'assistenza sanitaria) un nuovo parere, fornendo altresì delle precisazioni in merito ad alcune riserve evidenziate nel parere suddetto.

In riscontro alla suddetta richiesta, l'Azienda per l'assistenza sanitaria, con nota di data 12 marzo 2015, prende atto delle precisazioni fornite, comunque ribadendo i contenuti del parere espresso in precedenza (26 settembre 2014).

Il Comune ha provveduto quindi ad introdurre nella Variante alcune modifiche per dar conto delle considerazioni e delle riserve avanzate dell'Azienda per l'assistenza sanitaria e nello specifico ha integrato le Norme di attuazione con una previsione richiedente agli attuatori di nuove abitazioni una documentazione responsabilizzante.

Nello specifico la realizzazione di nuove abitazioni nelle aree poste a distanza inferiore a 300 metri da allevamento zootecnico è subordinata alla presentazione di un documento recante la presa d'atto che:

- vi è la presenza di un allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 UBA a distanza inferiore a 300 metri;
- vi è la possibilità di molestie olfattive da allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 UBA;
- è impossibile garantire una assoluta assenza di possibili odori molesti.

L'Amministrazione comunale, con nota di data 9 aprile 2015, ha poi comunicato all'Azienda per l'assistenza sanitaria di assumere, in considerazione delle modifiche introdotte nella Variante, i pareri di data 26 settembre 2014 e 12 marzo 2015 come pareri favorevoli al fine dell'applicazione della deroga di cui all'art. 6, co. 26 e 26 bis, della L.R. n. 13/2000.

A seguito della suddetta nota del 9 aprile 2015 si evidenzia che l'Azienda per l'assistenza sanitaria non ha fornito alcuna risposta o rettifica in merito alle determinazioni assunte dal Comune, come peraltro confermato, in sede istruttoria, dal Comune stesso.

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Variante per poter superare i rilievi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria e della espressa volontà del Comune di assumere come parere favorevole le suddette note di data 26 settembre 2014 e 12 marzo 2015, la riserva n. 5 può ritenersi superata.

Contenuto Riserva 6

"Vengono altresì operate alcune riclassificazioni di zona, al fine di adeguare la zonizzazione al reale stato di fatto o per favorire l'evoluzione delle attività verso destinazioni che possono comportare un maggior valore aggiunto.

In relazione a ciò, si pone l'attenzione sulle modifiche n. 51 e n. 60 in cui parte della zona omogenea D3 viene riclassificata in zona omogenea residenziale (rispettivamente B3 e B2.1).

Va innanzitutto rilevato che le vigenti zone D3, oggetto delle modifiche suddette, risultano già localizzate in aree prettamente residenziali e conseguentemente si ritiene ammissibile, limitatamente a tale aspetto, la trasformazione apportata dalla Variante; tuttavia va rilevato che, a seguito della parziale riclassificazione in zona B degli ambiti in esame, la rimanente parte di zona D3, risulterebbe, da una prima analisi, priva di edifici atti allo svolgimento di un'attività produttiva.

*Posto che le zone omogenee D3 corrispondono, ai sensi delle Norme di attuazione del PURG, agli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti, si ritiene necessario chiarire se, a seguito delle modifiche apportate dalla Variante, vi sia ancora la presenza di un'attività produttiva esistente, che consenta di giustificare la classificazione dell'area come zona omogenea D3. Conseguentemente, a seguito di detta verifica, il Comune dovrà apportare le necessarie modifiche (**Riserva n. 6**)."*

Pronuncia comunale

"In ordine alle aree rimaste classificate zona D3 dopo la riclassificazione di parte di esse in zona B:

a) nella zona D3 contigua alla modifica 51 non vi sono opere o attività artigianali.

L'area a nord è libera, salvo una cabina elettrica.

L'area a sud è una piccola pertinenza di abitazione;

b) nella zona D3 contigua alla modifica 60 esiste un'opera la cui destinazione d'uso è di deposito (vedasi allegato E).

L'origine è artigianale, costituita mediante la concessione edilizia n. 2021 d. 21 1 1999.

L'opera è stata recentemente modificata mediante permesso di costruire n. 2014/086 d. 17 102014.

Pertanto:

a) l'area residua della modifica 51 può essere riclassificata zona agricola la parte nord, libera, e zona di verde privato la parte sud, pertinenza di abitazione;

b) la classificazione dell'area residua nella modifica 60 può essere mantenuta classificata zona D3 e la cartografia di base può essere aggiornata."

Verifica

L'Amministrazione comunale, relativamente alla modifica 60, ha evidenziato l'esistenza di un'attività produttiva esistente, tale da giustificare la classificazione dell'area come zona omogenea D3, mentre in relazione alla modifica 51 ha provveduto a riclassificare l'ambito parte in zona agricola e parte in zona a verde privato.

Conseguentemente si ritiene superata la riserva n. 6.

Contenuto Riserva 7

*"Infine la Variante provvede a trasformare una zona F4 "di tutela ambientale in zona di interesse agricolo paesaggistico" in zona omogenea E4 "di interesse agricolo paesaggistico" (modifica 104); rilevata la mancanza di motivazioni adeguate atte a giustificare la modifica in oggetto, ed esaminati i contenuti delle Norme di attuazione relativamente alle suddette due zone omogenee, improntati principalmente alla tutela ambientale nella vigente zona F4 e all'attività agricola nella prevista zona E4, si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 7**) affinché il Comune provveda a motivare opportunamente la scelta operata, volta alla riduzione della tutela ambientale dell'ambito in esame."*

Pronuncia comunale

"L'area riclassificata da zona F4 a zona E4 è presso la diramazione del torrente Cormor in due rami: uno artificiale, e uno artificializzato.

Lo spazio è su due piani diversi, e a diverso utilizzo: a nord ovest più alto, incolto, e a sud est più basso coltivato.

Le due aree sono raccordate da una piccola scarpata, dell'altezza di circa metri 1,5.

Il sito è rilevante per la funzionalità del sistema idraulico locale. Il contesto è di monoculture agrarie.

Nondimeno il sito ha una sua suggestione, data anche dalle opere artificiali, compresi i dislivelli di quota.

Pertanto l'area può essere riportata a zona F4."

Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto a ripristinare le vigenti previsioni di PRGC (zona F4 "di tutela ambientale in zona di interesse agricolo paesaggistico"). Pertanto la riserva n. 7 può ritenersi superata.

Contenuto Riserva 8

"Relativamente alle modifiche introdotte dalla Variante alle Norme di attuazione del P.R.G.C., si formulano di seguito alcune osservazioni:

- il limite di mq 400, relativo alla superficie di vendita da non superare per gli esercizi commerciali al dettaglio, non essendo espressamente riconducibile a motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, architettonico, storico-culturale e viabilistico, o volte alla tutela del territorio e dell'ambiente, deve necessariamente essere portato a mq 1.500 al fine di rendere conforme la norma con quanto disposto dall'art. 16, co. 2, lett. a) della L.R. n. 29/2005 e s.m.i.;
- il Comune dovrà provvedere a stralciare dalle Norme di attuazione tutte le disposizioni inerenti l'attività agrituristica (ad esempio all'art. 4, lett. A), co. 1, lett. g), all'art. 4, lett. B), co. 9, all'art. 5, lett. A), co. 1, lett. g), all'art. 5, lett. B), co. 1, lett. f2), etc.) in quanto tale materia risulta espressamente disciplinata dalla L.R. 25/1996 e s.m.i. (Disciplina dell'agriturismo);
- al fine di esplicitare quanto indicato dal PURG relativamente agli allevamenti zootecnici a carattere industriale, si ritiene necessario integrare l'art. 9, lett. B4), co. 2 con quanto disciplinato dall'art. 38 delle Norme di attuazione del PURG stesso: "in caso di edifici di cui al precedente punto 4 (edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale) dovrà essere garantita una distanza dai centri abitati non inferiore a ml. 300.";
- l'art. 14, lett. D), co. 7 dovrà essere integrato prescrivendo l'obbligo del preventivo parere favorevole dell'Ente gestore della strada e della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, per ogni intervento sulla viabilità di primo livello di interesse regionale così come definita dal "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica";
- eliminare l'incongruenza tra l'art. 14, lett. A), co. 2, lett. e) e l'art. 16 bis, co. 1, lett. d) in relazione rispettivamente al divieto di collocazione di mezzi pubblicitari e alla deroga alla loro installazione prevista su tutto il territorio comunale, dato atto, ad ogni modo, che la realizzazione di cartelli o affissi pubblicitari rientra tra le attività di edilizia libera così come definite dall'art. 16 della L.R. 19/2009 e s.m.i e che tali interventi non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici comunali ad eccezione delle zone A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati (art. 16, co. 2, della L.R. 19/2009 e s.m.i.);
- indicare espressamente le disposizioni legislative da cui derivano le deroghe previste dall'art. 5, lett. D), co. 8 e dall'art. 16 bis, co. 2, relativamente all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, al fine di rapportare opportunamente le Norme tecniche di attuazione del PRGC con la normativa vigente in materia;
- si ritiene infine necessario verificare ed aggiornare alcune incongruenze lessicali conseguenti all'introduzione, nelle Norme di Attuazione vigenti, delle modifiche di Variante (ad es. rinumerare alcuni paragrafi, correggere la punteggiatura, ripristinare la dicitura "connessi" relativamente alla destinazione servizi e attrezzature collettive della zona C, indicare all'art. 1, co. 11, la data di adozione del PRGC, etc.).

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 8**) affinché il Comune provveda a modificare le Norme di attuazione del P.R.G.C. recependo quanto riportato nelle suddette osservazioni."

Pronuncia comunale

"a) il limite di m² 400 per la superficie di vendita di esercizi commerciali in zone A e in zone B0 è motivato dalla circostanza che trattasi di nuclei storici o di matrice storica, in cui il tessuto edilizio è generalmente minuto, frazionato e articolato in una molteplicità di unità insediative.

Un esercizio commerciale di superficie di vendita superiore a 400 m² potrebbe comportare perdita di varietà del paesaggio urbano, una qualche inevitabile artificializzazione, introduzione inevitabile di elementi pubblicitari o comunque distintivi eclatanti e quantità di traffico e parcheggio impattanti.

Le B3, altra in cui è previsto il limite di m² 400, sono marginali, tipicamente residenziali o con qualche residuo di attività agricola, di piccola dimensione, e per questi motivi inadatte a strutture commerciali.

Le zone C, in cui è ulteriormente previsto il limite di m² 400, sono zone tipicamente di residenza preminente, in cui l'attrattiva è o dovrebbe essere la tranquillità e l'assenza di traffico e rumori.

Per questi motivi il Comune ritiene nelle zone citate il limite di superficie di vendita di m² 400 adeguato;

b) l'agriturismo è destinazione d'uso compresa nella agricola dalla legge regionale 19/2009, articolo 5, comma 1, lettera k).

La stessa legge regionale 19/2009, all'articolo 61, comma 2 bis, come integrato dalla legge regionale 13/2014, articolo 11, comma 5, prevede che lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere, in determinati casi, specificazioni e integrazioni alle categorie generali delle destinazioni d'uso.

Nelle zone A e B la variante 28 specifica e integra la categoria di destinazione d'uso agricola per indicare tra l'altro le specifiche attività ammesse, ed indicare che la previsione vale solo nel lotto in cui un'attività agricola è esistente.

Ne potrebbe conseguire che, compiuta la specificazione, e soppressa l'indicazione di agriturismo, questa potrebbe essere letta come non ammessa.

Se il tipo di riserva regionale vale in generale, il suo accoglimento potrebbe comportare dubbi applicativi nel caso, specifico del PRGC di Talmassons.

Per questi motivi la specificazione è ritenuta opportuna, all'occorrenza integrata con un richiamo alle norme di settore;

- c) la esplicitazione della previsione del PURG di distanza di allevamenti zootecnici a carattere industriale dei centri abitati non inferiore a metri 300 è opportuna.

La definizione di allevamento zootecnico sarà compiuta mediante provvedimento previsto dalla legge regionale 19/2009, articolo 5, comma 1, lettera n).

Le aree da cui osservare la distanza è opportuno che siano quelle già individuate dalle norme di attuazione come zone omogenee A, B0, B1, B2, C, D2, H e S escluse zone di impianti tecnologici;

- d) il preventivo parere favorevole dell'ente gestore della strada e della struttura regionale competente per ogni intervento sulla viabilità di primo livello di interesse regionale è già previsto dalla legge regionale 26/2012, articolo 166, comma 1, lettera a).

La previsione può comunque essere riportata nel PRGC, come prevista dalla legge regionale citata, cioè solo della struttura regionale competente.

Sarà cura (e necessità) del realizzatore acquisire il parere anche dell'ente gestore;

- e) in ordine a mezzi pubblicitari: tra l'articolo 14, A, 2, e) e l'articolo 16 bis, 1, d) non vi è incongruenza, dal momento che Resta salva l'applicazione di norme specifiche (articolo 16 bis, 1, periodo secondo).

Tuttavia se la legge non permette di vietarli in corrispondenza di zona di interesse agricolo paesaggistico e in zone di tutela ambientale, il divieto di cui all'articolo 14 va rimosso;

- f) la disposizione legislativa da cui deriva la deroga dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica in zona B0 nelle aree oggetto di piano attuativo e nelle zone A (DPR 380/2001, articolo 88) può essere indicata;

- g) le incongruenze lessicali è opportuno se non necessario che siano corrette."

Verifica

Il Comune, relativamente alle parti di riserva identificate dalla stessa Amministrazione comunale con le lettere **b), d), e), f)** e **g)**, ha recepito quanto indicato dalla riserva regionale e ha provveduto in fase di approvazione a modificare gli elaborati di Variante. Conseguentemente le suddette parti della riserva possono ritenersi superate.

In relazione alla parte di riserva identificata con la lettera **a)**, pur ribadendo i contenuti e le osservazioni avanzate con la riserva, si dà comunque atto delle motivazioni pronunciate dal Comune e dell'espressa volontà di riconfermare le previsioni così come adottate.

Rispettando quindi l'autonomia decisionale dell'Amministrazione comunale, si ritiene di poter ritenere superata la presente parte di riserva, fermo restando che viene demandata al Comune, di volta in volta, la puntuale verifica dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 16, co. 2, lett. a) della L.R. n. 29/2005 e s.m.i.

Relativamente alla parte di riserva identificata con la lettera **c)** si evidenzia che, pur concordando con le modifiche operate dal Comune in sede di approvazione della Variante e nello specifico con l'introduzione nelle Norme di attuazione, all'articolo 9, sezione B4), del comma seguente: "4. Salvo il rispetto di una distanza maggiore se prevista dalle norme di cui al punto B2) gli allevamenti zootecnici industriali nuovi e le integrazioni di esistenti rispettano da zone A, B0, B1, B2, C, D2, H e S escluse zone di impianti tecnologici una distanza minima di metri 300.", si ritiene indispensabile, al fine della piena rispondenza delle indicazioni dell'art. 38 delle Norme di attuazione del PURG, integrare la norma suddetta come di seguito precisato:

dopo le parole "di impianti tecnologici" inserire la dicitura "e comunque dai centri abitati".

In conclusione si evidenzia che la riserva n. 8 può ritenersi superata solamente con l'introduzione nelle Norme di attuazione di P.R.G.C. della sopra esposta modifica normativa.

Verifica superamento rilievo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia, con la nota n. 12042 del 28 novembre 2014, ha espresso alcune osservazioni in merito alla Variante, tra le quali si

evidenzia le seguenti:

“Inoltre, avendo constatato che le prescrizioni relative al “Vincolo Culturale” di cui all’art. 15 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, non garantiscono un sufficiente grado di tutela delle suddette aree archeologiche, si chiede di aggiungere le seguenti specifiche: Qualsiasi intervento edilizio che preveda lavori di scavo nel sottosuolo a una profondità superiore ai 40 cm nelle aree che ricadono entro un raggio di 150 metri di distanza dai siti archeologici riportati nella cartografia di azionamento, dovrà essere segnalato alla Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica del rischio archeologico. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di stralcio, includendo la relazione tecnica dell’intervento, le planimetrie, le sezioni e l’eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.”

La DGR n. 291 del 20 febbraio 2015 ha formulato una riserva vincolante in conseguenza di tale osservazione.

Il Comune di Talmassons, in sede di approvazione della Variante, ha controdedotto alla osservazione suddetta non modificando tuttavia il proprio strumento urbanistico. Nello specifico:

“La soprintendenza non ravvisa nulla da eccepire sulla variante.

La variante riporta una sola area di interesse archeologico, in località San Guarzo.

Altre aree di interesse archeologico non sono oggetto di variante, e per questo motivo la richiesta della soprintendenza non è accoglibile.

L’art. 15 bis, trattante il vincolo culturale, è una sintesi delle previsioni più importanti del decreto legislativo 42/2004, parte seconda.

Il decreto legislativo è da ritenersi al momento sufficiente a garantire la tutela dei beni soggetti a vincolo culturale.

Per la tutela del sito indicato in zonizzazione la variante adottata già prevede che (...) Dove indicato sito di interesse archeologico la realizzazione di opere e di scavi di profondità superiore a centimetri 40 nel raggio di 50 metri dal centro del simbolo è soggetta al parere della soprintendenza per i beni archeologici.

A questo fine il realizzatore presenta una documentazione idonea a dimostrare lo stato apparente del luogo e l’entità delle opere e degli scavi.

Costituisce sito di interesse archeologico un’area a Flumignano, in località San Guarzo. (Norme di attuazione, art. 16, comma 20).

Questa norma è ritenuta sufficiente e appropriata, valutata l’opportunità di contenere gli impegni dei cittadini e le spese e i tempi di progettazione, che sarebbero maggiori se fosse da presentarsi un progetto vero e proprio, poi da modificarsi o rifarsi.

Per il resto ulteriori inserimenti di aree di interesse archeologico e ulteriori norme potranno essere valutate in occasione di varianti future.

Le previsioni di variante come adottata sono confermate.”

In data 20 luglio 2015, con nota prot. n. 20089, lo scrivente Ufficio ha richiesto alla Soprintendenza di cui sopra se ritenesse di condividere le motivazioni poste dal Comune di Talmassons relativamente al non accoglimento del rilievo espresso dalla Soprintendenza medesima ed assunto in una riserva regionale, ovvero se intendesse confermare la necessità di integrare le norme di attuazione così come richiesto nella propria nota di data 28 novembre 2014.

Con nota prot. n. 6610 del 31 luglio 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia, ha espresso il seguente parere:

“In merito alla richiesta di aggiungere alcune specifiche all’articolo 15 bis delle NTA per garantire un maggiore grado di tutela delle aree archeologiche, pur confermando la necessità di inserire tali specifiche, si concorda di inserirle all’art. 16 co. 20, fondendo il testo proposto da questo Istituto con quello delle NTA, così come di seguito:

“Dove indicato sito di interesse archeologico la realizzazione di opere o di scavi nel sottosuolo a una profondità superiore ai 40 cm e nel raggio di 150 metri di distanza dal sito archeologico dovrà essere segnalata alla Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica del rischio archeologico. A questo fine il realizzatore presenterà alla Soprintendenza uno stralcio del progetto dei lavori o una documentazione idonea a dimostrare lo stato apparente dei luoghi e l’entità delle opere e degli scavi.”

Qualora il Comune decida di completare il comma 20 con la specifica “Costituisce sito di interesse archeologico un’area a Flumignano, in località San Guarzo”, non ci sono riserve da parte di questo Istituto, anche se si ribadisce l’auspicio che nella prossima variante siano inserite le altre aree a rischio archeologico.”

Ora, alla luce di quanto argomentato dalla Soprintendenza e al fine di ritenere del tutto superata la riserva formulata, è necessario sostituire nelle Norme di attuazione, all’articolo 16, il testo del comma 20 con la seguente dicitura:

“20. Dove indicato sito di interesse archeologico la realizzazione di opere o di scavi nel sottosuolo a una profondità superiore ai 40 cm e nel raggio di 150 metri di distanza dal sito archeologico dovrà essere segnalata alla Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica del rischio archeologico. A questo fine il

realizzatore presenterà alla Soprintendenza uno stralcio del progetto dei lavori o una documentazione idonea a dimostrare lo stato apparente dei luoghi e l'entità delle opere e degli scavi.
Costituisce sito di interesse archeologico un'area a Flumignano, in località San Guarzo.”

Verifica delle opposizioni/osservazioni

Si evidenzia che, a seguito dell'accoglimento da parte del Comune di alcune osservazioni ed opposizioni, sono state apportate modifiche agli elaborati di Variante.

In ottemperanza a quanto prescritto nell'art. 63 bis, comma 17, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., si dà atto che le modifiche introdotte in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni/opposizioni pervenute e valutate favorevolmente con la deliberazione consiliare di approvazione dello strumento urbanistico, non confliggono con gli obiettivi e le strategie del Piano regolatore generale comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi ed in particolare nel paragrafo “Verifica superamento riserve” e nel paragrafo “Verifica superamento rilievo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia”, la Variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Talmassons, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23 giugno 2015, sia meritevole di conferma di esecutività, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., con l'introduzione delle seguenti modifiche nel fascicolo “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità” e nelle Norme di attuazione:

Nel fascicolo “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità”:

- Si stralcia l'ultimo periodo del comma 2 del capitolo 2.3 “La previsione nella zonizzazione di nuove zone C superficie dei lotti di zona C esistente totali.” e si introduce al capitolo 2.2 il seguente comma:
“9. La previsione nella zonizzazione di nuove zone C corrispondenti a Insedimento preminentemente residenziale prevedibile della Strategia di piano è ammessa a condizione che:
 - a. Sia verificato e opportunamente dimostrato un effettivo fabbisogno abitativo ulteriore rispetto a quello già previsto dal vigente PRGC;
 - b. La superficie dei lotti edificati o in corso di edificazione di zona C esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona C esistente totali.”
- Si stralcia l'ultimo periodo del comma 1 del capitolo 3.3 “La previsione nella zonizzazione di nuove zone D2 superficie dei lotti di zona D2 esistente totali.” e si introduce al capitolo 3.2 il seguente comma:
“5. La previsione nella zonizzazione di nuove zone D2 corrispondenti a Insedimento industriale prevedibile è ammessa a condizione che:
 - a. Sia evidenziato un fabbisogno insediativo a carattere produttivo non altrimenti soddisfacibile mediante domande di insediamento opportunamente documentate;
 - b. La superficie dei lotti occupati o in corso di occupazione di zona D2 esistente superi il 50% della superficie dei lotti di zona D2 esistente totali.”
- Si stralcia al capitolo “20 – Varie”, il comma 4 “Gli elementi rappresentati nella Strategia di piano sono gli strutturali. Obiettivi, Strategie e Limiti di flessibilità valgono anche per altri meno rilevanti ivi non rappresentati o non distinti dai principali.”

Nelle Norme di attuazione:

- All'articolo 9, sezione B4), comma 4 “Salvo il rispetto di una distanza maggiore se prevista dalle norme di cui al punto B2) gli allevamenti zootecnici industriali nuovi e le integrazioni di esistenti rispettano da zone A, B0, B1, B2, C, D2, H e S escluse zone di impianti tecnologici una distanza minima di metri 300.” dopo le parole “di impianti tecnologici” si inserisce la dicitura “e comunque dai centri abitati”
- Si sostituisce all'articolo 16, il comma 20 con la seguente dicitura:
“20. Dove indicato sito di interesse archeologico la realizzazione di opere o di scavi nel sottosuolo a una profondità superiore ai 40 cm e nel raggio di 150 metri di distanza dal sito archeologico dovrà essere segnalata alla Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica del rischio archeologico. A questo fine il realizzatore presenterà alla Soprintendenza uno stralcio del progetto dei lavori o una documentazione idonea a dimostrare lo stato apparente dei luoghi e l'entità delle opere e degli scavi.
Costituisce sito di interesse archeologico un'area a Flumignano, in località San Guarzo.”.

F.to dott.ssa Magda Uliana

PMTGC/pmtgc

VISTO: IL PRESIDENTE